

OGGETTO: EFFICACIA CLASSAMENTO UNITA' IMMOBILIARI.**LA GIUNTA COMUNALE**

- vista l'allegata relazione del Settore Tributi;
- accolte le motivazioni e conclusioni;
- visti i pareri espressi ai sensi dell'art.49, 1° comma del D.Lgs.18.08.2000 n.267, come da foglio allegato;
- con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

- Che sia nel caso di accoglimento del ricorso volto ad annullare l'atto attributivo della rendita catastale, sia nel caso di annullamento per effetto del riconoscimento da parte dell'U.T.E. di errore imputabile a sé con conseguente retroattività espressamente riconosciuta, la rendita catastale annullata debba considerarsi non più vigente in ciascuno degli anni in cui la stessa è stata iscritta in Catasto.

R E L A Z I O N E

L'art.5 comma 2 del D.Lgs.504/92 prescrive che, ai fini della determinazione della base imponibile dell'Imposta Comunale sugli Immobili, il valore di un fabbricato iscritto in Catasto sia determinato a partire dalle rendite catastali vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione.

A tale premessa consegue che, nell'attività di liquidazione prevista dall'art.11 comma 1 del D.Lgs.504/92, il Comune dopo aver controllato le dichiarazioni prodotte e verificato i versamenti eseguiti dal contribuente, liquida l'imposta "sulla base delle informazioni fornite dal sistema informatico del Ministero delle Finanze in ordine all'ammontare delle rendite risultanti in Catasto".

Ai fini dell'attività di liquidazione, la determinazione dell'imposta normalmente dovuta dal contribuente tiene pertanto conto delle rendite catastali vigenti al 1° gennaio di ogni anno d'imposta.

Tali prescrizioni normative sono state confermate successivamente dal Ministero delle Finanze che, con Ris.27.11.97 n.226/E, ha precisato come "dovendosi assumere per ciascun anno d'imposizione le rendite quali risultanti in catasto al 1° gennaio dell'anno di imposizione medesimo, le modifiche di rendita hanno effetto solo a decorrere dall'anno di tassazione successivo a quello nel corso del quale le modifiche medesime risultano essere state annotate negli atti catastali."

Determinato il quadro dei principi informatori dell'attività di liquidazione dell'imposta, si evidenzia tuttavia la sussistenza di casi in cui l'atto attributivo della rendita catastale posto in essere dall'Ufficio Tecnico Erariale è stato oggetto di ricorso dinanzi alla competente Commissione Tributaria.

Nei casi in questione, per effetto delle decisioni adottate o nelle more della pronuncia della Commissione adita, l'Ufficio Tecnico Erariale ha provveduto all'annullamento della rendita precedentemente attribuita, motivando lo stesso con la sussistenza di "errore imputabile all'ufficio" e attribuendo espressamente, come ovvio nella fattispecie giuridica dell'annullamento, efficacia retroattiva a quest'ultimo.

Si ritiene pertanto che sia nel caso di sentenza di accoglimento del ricorso volto ad annullare l'atto attributivo della rendita catastale, sia nel caso di annullamento per effetto del riconoscimento da parte dell'U.T.E. di errore imputabile a sé con conseguente

retroattività espressamente riconosciuta, la rendita catastale annullata debba considerarsi non più vigente in ciascuno degli anni in cui la stessa è risultata iscritta in Catasto.

In questi casi, senza lesione del quadro di riferimento normativo che presidia l'Imposta Comunale sugli Immobili, può considerarsi, per i conseguenti effetti previsti dalla legge, applicabile con efficacia retroattiva la rendita catastale riveniente dai procedimenti in precedenza individuati.

IL FUNZIONARIO
(dott. Onofrio Venezia)

Sesto San Giovanni, 13 dicembre 2001